

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati BERTUCCI, FRATTINI, COSENTINO, e BERRUTI (5380); VELTRONI, MUSSI, FOLENA, DOMENICI e SODA (5382); FRATTINI, GASPARRI e GIOVANARDI (5383); PALMA, PISTELLI, CANANZI, CERULLI IRELLI e ORLANDO (5407); PAISSAN (5413); NUCCIO CARRARA (5444); NUCCIO CARRARA (5445)

(V. Stampati Camera nn. 5380, 5382, 5383, 5407, 5413, 5444, 5445)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 dicembre 1998*

—————

**Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in
materia di durata in carica dei consigli regionali**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il sesto mese successivo.

1-bis. Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge l'elezione di un presidente e di membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge».